

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA
PROVINCIA DI PAVIA

**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO**

Periodo: 2025/2027

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

2. GESTIONE RISORSE UMANE

3. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Progetti finanziati con il PNRR
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2023 € 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2023 € 0,00
 Fondo cassa al 31/12/2022 € 0,00
 Fondo cassa al 31/12/2021 € 91.273,49

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Anticipazione concessa</i>
2023	n. 365	€. 200.000,00
2022	n. 36	€. 200.000,00
2021	n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2023	1.907,86	501.488,58	0,38 %
2022	1.995,00	521.073,60	0,38 %
2021	1.305,00	555.983,41	0,23 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2023	
2022	
2021	

2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione Lombarda Terre dei Malaspina di approvazione del PIAO 2024/2026, in quanto con deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni.

Personale in servizio al 31/12/2023: n. 7 unità di personale

di cui:

- n. 6 a tempo indeterminato
- n. 1 a tempo determinato
- n. 6 a tempo pieno
- n. 1 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/PROFILO PROFESSIONALE

n. 3 area Funzionari ed Elevata Qualificazione

così articolate:

- n. 2 con profilo di Istruttore direttivo amministrativo
- n. 1 con profilo di Istruttore direttivo tecnico

n. 2 area Istruttori

così articolate:

- n. 1 con profilo di Istruttore amministrativo
- n. 1 con profilo di Istruttore contabile

n. 1 area Operatori Esperti

così articolate:

- n. 1 con profilo di Operatore tecnico esperto

n. 1 area Operatori

così articolate:

- n. 1 con profilo di Operatore tecnico

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2023	7	248.584,16	52,18%
2022	6	244.442,63	46,79%
2021	6	225.400,23	40,54%

3. Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente non è soggetto a vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione ⁽¹⁾, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNT I AL TERMINE DELL'ESE RIZIO PRECEDE NTE QUELLO CUI SI RIFERISC E IL BILANCI O</i>		<i>PREVISIO NI DEFINITI VE DELL'AN NO PRECEDE NTE CUI SI RIFERISC E IL BILACIO</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Anno 2027</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	5.766,84	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2025		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	312.578,21	previsione di competenza	424.096,45	422.225,40	421.696,50	421.696,50
			previsione di cassa	540.553,90	734.803,61		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	66.697,29	previsione di competenza	79.000,00	50.710,00	49.032,50	49.032,50
			previsione di cassa	144.622,29	117.407,29		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	99.100,60	previsione di competenza	54.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	138.400,00	139.100,60		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	12.207,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione cassa	di	12.207,50	12.207,50		
			previsione competenza	di	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	57.030,23	previsione cassa	di	501.435,37	200.000,00		
			previsione competenza	di	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
			previsione cassa	di	608.325,95	663.030,23		
TOTALE TITOLI		547.613,83	previsione competenza	di	1.663.096,45	1.318.935,40	1.316.729,00	1.316.729,00
			previsione cassa	di	1.945.545,01	1.866.549,23		
TOTALE GENERALE ENTRATE		547.613,83	previsione competenza	di	1.668.863,29	1.318.935,40	1.316.729,00	1.316.729,00
			previsione cassa	di	1.945.545,01	1.866.549,23		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Tipologia			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	co mp cass a	421.225,40	420.696,50	420.696,50
			733.803,61		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	co mp cass a	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	co mp cass a	0,00	0,00	0,00
			0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	co mp cass a	0,00	0,00	0,00
			0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	co mp cass a	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	TOTALI TITOLO	co mp cass a	422.225,40	421.696,50	421.696,50
			734.803,61		

Analisi Entrate: Politica tariffaria

*PROVENTI SERVIZI**PROVENTI BENI DELL'ENTE**PROVENTI DIVERSI*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Anno 2027</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	co mp cass a	17.000,00 20.892,50	17.000,00	17.000,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	co mp cass a	6.710,00 64.514,79	5.032,50	5.032,50
300	Interessi attivi	co mp cass a	0,00 0,00	0,00	0,00
400	Altre entrate da redditi da capitale	co mp cass a	0,00 0,00	0,00	0,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	co mp cass a	27.000,00 32.000,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALI TITOLO	co mp cass a	50.710,00 117.407,29	49.032,50	49.032,50

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Anno 2027</i>
100	Tributi in conto capitale	co mp cass a	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Contributi agli investimenti	co mp cass a	40.000,00 139.100,60	40.000,00	40.000,00
300	Altri trasferimenti in conto capitale	co mp cass a	0,00 0,00	0,00	0,00
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	co mp cass a	0,00 0,00	0,00	0,00

500	Altre entrate in conto capitale	co mp cass a	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	TOTALI TITOLO	co mp cass a	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			139.100,60		

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

In attesa di una revisione organica delle disposizioni dei regolamenti cimiteriali, al fine dell'approvazione di un unico regolamento cimiteriale unionale, si ritiene opportuno confermare la decisione che ciascun comune mantenga efficace la propria regolamentazione tutt'ora vigente.

Sono state invece uniformate le tariffe del servizio trasporto alunni.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà privilegiare il ricorso a Contributi agli investimenti erogati dallo Stato e dalla Regione.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica, una volta approvato il rendiconto della gestione per l'anno 2024.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà all'accensione di mutui e prestiti.

B) SPESE

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Le spese del Bilancio di previsione 2025/2027 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Anno 2027</i>
	DISAVANZO	DI	0,00	0,00	0,00
	AMMINISTRAZIONE				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	282.397,60 0,00 0,00	281.868,70 0,00 0,00	281.868,70 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	413.225,01 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.594,97 66.325,00 0,00 0,00	64.647,50 64.647,50 0,00 0,00	64.647,50 64.647,50 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	108.063,09 26.900,00 0,00 0,00	26.900,00 26.900,00 0,00 0,00	26.900,00 26.900,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	36.925,72 750,00 0,00 0,00	750,00 750,00 0,00 0,00	750,00 750,00 0,00 0,00
		previsione di	750,00		

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	3.062,00 0,00 0,00	3.062,00 0,00 0,00	3.062,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	10.322,00 500,00 0,00 0,00	10.322,00 500,00 0,00 0,00	10.322,00 500,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	500,00 48.250,00 0,00 0,00	500,00 48.250,00 0,00 0,00	500,00 48.250,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	67.087,46 0,00 0,00 0,00	67.087,46 0,00 0,00 0,00	67.087,46 0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 56.950,00 0,00 0,00	0,00 56.950,00 0,00 0,00	0,00 56.950,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	84.916,35 1.000,00 0,00 0,00	84.916,35 1.000,00 0,00 0,00	84.916,35 1.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.000,00 17.121,00 0,00 0,00	1.000,00 17.121,00 0,00 0,00	1.000,00 17.121,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di	30.897,49 0,00 0,00 0,00 0,00	30.897,49 0,00 0,00 0,00 0,00	30.897,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14	Sviluppo economico e competitività	cassa				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
Missione 16	Agricoltura, agroalimentari e pesca	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
Missione 19	Relazioni internazionali	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	3.435,80	3.435,80	3.435,80	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	6.244,00	6.244,00	6.244,00	

Missione 60	Anticipazioni finanziarie	cassa			
		previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	367.429,30		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	606.000,00	606.000,00	606.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	666.266,64		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	1.318.935,40	1.316.729,00	1.316.729,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.795.222,03		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	1.318.935,40	1.316.729,00	1.316.729,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.795.222,03		

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

Occorre tener conto:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e art.22, comma 1, del D.Lgs.n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi e, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti

normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art.5 del D.Lgs.n.165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida");
- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- che l'art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs. N. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria, l'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta sanzioni quali l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti, oltre che la responsabilità disciplinare per il dirigente che non attivi le procedure previste;

Inoltre, nel caso specifico delle unioni di comuni si ricorda che:

- l'art. 1, comma 229, della L. n.208/2015 recita "229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente."
- la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 8/2011 in merito di spese di personale delle Unioni di Comuni afferma il principio per cui il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei Comuni;
- la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.20/2018 che ha enunciato i seguenti principi di diritto in merito ai vincoli sulla spesa di personale da parte delle Unioni:
 1. *L'unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.*
 2. *Nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola le unioni di comuni, il perimetro di spesa del personale che l'unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente (assumendolo dall'esterno o mediante procedure di mobilità da altri enti), nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato dall'unione*

3. *I comuni partecipanti all'unione, diversa da quelle «obbligatorie» sono soggetti ai vincoli di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 relativamente alla spesa di personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall'unione per svolgere le funzioni trasferite.*
4. *La verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle unioni non obbligatorie va condotta con il meccanismo del «ribaltamento» delineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8 del 2011, salvo il caso in cui gli enti coinvolti nell'Unione abbiano trasferito tutto il personale all'unione. In tale ultima ipotesi la verifica va fatta considerando la spesa cumulata di personale dell'unione con possibilità di compensazione delle quote di spesa di personale tra gli enti partecipanti.*
5. *Il criterio di cui all'art. 14, comma 31quinquies, del D.L. n. 78/2010 di considerare nei processi associativi le spese di personale e le facoltà assunzionali in maniera cumulata tra gli enti coinvolti è applicabile solo alle ipotesi contemplate al comma 28 dello stesso articolo.*
6. *Nell'agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall'unione. A tal fine trova applicazione l'art. 557bis, in base al quale costituiscono spesa di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.123/2019 la quale, in esito alla richiesta di parere da parte di due Comuni facenti parte di un'Unione, istituita dopo l'anno 2008, ha chiarito che:

“Nel caso di specie l'Unione istante è caratterizzata da un solo comune soggetto all'obbligo di associarsi, rappresentando una categoria di Unione definibile come “mista” e che la stessa è stata costituita solo nel 2016 e che il personale tutto è stato trasferito dai Comuni partecipanti a novembre 2018, esercizio in cui ha iniziato a svolgere la sua attività. La data di costituzione rileva ai fini del parere da rendere atteso che l'Unione non ha mai avuto una spesa “distinta” da quella dei singoli comuni e costituisce un elemento di diversità rispetto alla fattispecie che ha originato la delibera n. 20/SEZAUT/2018/QMIG, nel cui ambito è stato affermato che l'Unione, ente non soggetto al patto di stabilità, ha come limite di spesa per il personale quello indicato dall'art 1 comma 562 della legge n. 296/2006, ossia la spesa sostenuta nel 2008 (cfr. punto 7, in parte motiva della deliberazione n.20/2018). All'Unione istante, costituita soltanto recentemente, mancherebbe dunque il parametro di riferimento così individuato e difetterebbe del presupposto previsto dalla legge (spesa 2008). Per quanto su esposto, il quesito oggi all'esame affronta una problematica che, a parere del Collegio, non trova parametri di riferimento nell'ambito della delibera della Sezione delle Autonomie n. 20/SEZAUT/2018/QMIG. L'art. 22, comma 5-bis, del d.l. n. 50 del 2017 ha aggiunto l'ultimo periodo all'art. 32, comma 5 del TUEL, che attualmente recita “All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”. L'Unione, infatti, in assenza del parametro previsto dal comma 562, può soltanto replicare la spesa del personale dei

comuni partecipanti e che ha come limite quello rappresentato della somma della media sostenuta dagli enti nel triennio 2011/2013 per i motivi che vengono di seguito illustrati”

Pertanto il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è: alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

È pertanto necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero.

In esito alla ricognizione effettuata sentiti i titolari di posizione organizzativa dell'ente non emergono situazioni di esubero di personale.

Si sono considerati successivamente i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente alla luce delle proposte formulate da parte dei Dirigenti/Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale.

Occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che dispone: “ A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un

turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”,

Deve comunque tenersi presente che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con la deliberazione n. 7 del 23/09/2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle funzioni/servizi conferiti dai comuni all'Unione dei comuni;
- con la deliberazione n. 10 del 30/09/2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;
- con decreto del presidente dell'unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i responsabili di servizio dell'unione;
- ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa
- gli enti hanno conferito all'Unione anche e capacità assunzionali giuste dichiarazioni agli atti;

Rilevato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 4/2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"1. L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.

2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di

personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”.

Con deliberazione di Giunta n. 6 del 22.03.2024 si è approvato il PIAO 2024/2026, contenente il Piano dei fabbisogni del personale, dando atto a tal fine che l'Unione Terre dei Malaspina ha n. 1 dipendenti cessati nel quinquennio precedente secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e s.m.i. e che per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 331.942,70

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023 si dà atto che è stato adottato il programma biennale di forniture e servizi, nel quale non sono previsti acquisti di importo pari o superiore ad € 139.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023 si dà atto che viene adottato il piano triennale delle opere pubbliche, nel quale non sono previsti lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Si dà atto che non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi progetti di investimento.

Piano degli incarichi a consulenti e collaboratori

Si dà atto che non sono in programma incarichi a consulenti e collaboratori.

Piano di aggiornamento e formazione delle risorse umane ex. Art 7. Bis comma 2 del D.Lgs. 165/2000

Premesso che il problema della formazione è divenuta un'esigenza che riveste tutti i settori produttivi, dall'industria al terziario, dai servizi privati a quelli pubblici e che i continui mutamenti derivanti dalla globalizzazione dei mercati e dalle incalzanti innovazioni tecnologiche, rendono estremamente urgente l'adeguamento delle professionalità espresse all'interno delle organizzazioni private e pubbliche ai rapidi cambiamenti delle esigenze produttive;

Posto che l'avvertito bisogno di sviluppare sempre maggiori processi formativi per sostenere lo sviluppo economico è stato tradotto in numerosi interventi legislativi che rappresentano ormai una costante delle politiche del lavoro di questi ultimi tempi, dei quali un'espressione significativa è stata l'introduzione dell'obbligo formativo fino al 18° anno di età di cui all'art. 68 della L. 17.05.1999, n. 144 ed al regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12.07.2000, n. 257;

Considerato che i bisogni formativi del settore pubblico sono connessi soprattutto al sostegno del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e del decentramento di compiti e funzioni, in quanto la riforma amministrativa in atto, la semplificazione dei procedimenti e l'innesto nel settore pubblico di strumenti gestionali propri del settore privato, creano le premesse per migliorare i servizi di efficienza e per assicurare alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, un ruolo di promozione dello sviluppo e dell'occupazione;

Considerato poi il C.C.N.L. dell'01.04.1999, il quale non ha mancato di dare adeguato risalto, all'art. 23, al problema della formazione del personale affermando obiettivi programmatici coerenti con le linee di indirizzo del Patto Sociale,

Vista altresì la L. 08.03.2000, n. 53 la quale, all'art. 6, afferma il diritto dei lavoratori a proseguire i percorsi di formazione per accrescere conoscenze e competenze professionali fruendo dell'offerta formativa pubblica secondo piani formativi aziendali o territoriali concordati fra le parti sociali;

Verificato che l'art. 7 bis del D.Lgs. 165/2000, al comma 2, sancisce espressamente: "Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze[...]"

Dato atto che il Comune, espressione di una pubblica amministrazione a carattere locale, ha da sempre risalto alla formazione del proprio personale, attraverso la partecipazione a corsi e a seminari in base alle singole competenze degli impiegati medesimi, fossero essi Responsabili di Servizio o meno;

Considerato che con la deliberazione di giunta comunale relativa al trasferimento di personale comunale, in forza al comune all'Unione dei comuni Terre dei Malaspina - adeguamento dotazione organica si è disposto di:

- di autorizzare a far tempo dal 01/10/2016 il trasferimento all'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, di tutti i dipendenti comunali, in forza a questo Ente;
- di stabilire che, conseguentemente a quanto disposto ai punti 1 e 2 della stessa deliberazione, la dotazione organica del Comune viene congelata a decorrere dalla data del trasferimento del suddetto personale all'Unione;

Considerato che a seguito del trasferimento del personale all'unione sarà quest'ultimo ente a dover ottemperare agli obblighi di redazione del piano di cui l'art. 7 bis comma 2 del D.Lgs. 165/2000;

Si dà atto che a seguito del trasferimento del personale all'unione sarà quest'ultimo ente a dover ottemperare agli obblighi relativi alla redazione del piano di cui l'art. 7 bis comma 2 del D.Lgs. 165/2000;

Piano di razionalizzazione delle spese ex. Art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008)

L'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Il comma 595 della predetta norma, che prescrive l'indicazione, nei piani di cui alla sopracitata lettera a), delle misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Riconosciuta la necessità di ottemperare anche per l'anno 2022 all'adempimento di cui sopra, sia in quanto funzionale ad una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell'ente, sia in quanto il comma 596 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Con la recente delibera n. 368/2017 della Corte dei Conti della Lombardia è stato chiarito che l'obiettivo della riduzione previsto dai commi 512 e seguenti dell'art. 1 della L. 208/2015 deve essere perseguito anche dagli enti locali e il risparmio imposto dalla norma dovrà essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019.

Questo Ente ha sempre perseguito le finalità di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e che in tale ottica ha sempre contenuto il più possibile la propria spesa anche in relazione all'acquisto di beni e servizi informatici.

Gli innumerevoli adempimenti susseguitisi negli ultimi anni in relazione all'informatizzazione delle procedure e dei procedimenti nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti emessi, hanno costretto l'Ente a dotarsi di mezzi informatici per cui comunque si è cercato di limitare la spesa.

I Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

Con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;

Con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza all'Unione dei comuni "TERRE DEI MALASPINA".

Con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;

Con decreto del presidente dell'unione n. 1 del 20.05.2019 sono stati nominati i responsabili di servizio dell'unione, successivamente integrati con i decreti n. 5 del 02.05.2022 e n. 6 del 28.05.2022; Ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa;

L'art.1 comma 10 dello statuto dell'unione prevede che all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite.

Si ritiene pertanto che sia l'unione ad ottemperare agli adempimenti relativi al piano di razionalizzazione delle spese ex art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008).

Programma incarichi studio e ricerca ex art. 3 comma 54 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008)

L'art. 3 co. 54 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che l'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione, può avvenire solo all'interno di un programma approvato dall'Organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni indicate dal T.U.E.L. n. 267/2000;

In corrispondenza di ogni programma/progetto del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027, è data specificazione della finalità che si intende conseguire, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data motivazione delle scelte da adottare;

Considerando i programmi esplicitati nel Documento Unico di Programmazione, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2025/2027, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, giustificato da diversi fattori: trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze; impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento:

- ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica;
- ai piani annuali di formazione;
- a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

Il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 del D. Lgs n. 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo;

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuate in violazione delle suddette disposizioni regolamentari, costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Allo stato non si ravvisano necessità in ordine ad incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione.

Piano Triennale delle azioni positive

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 si dà atto che il piano triennale delle azioni positive 2025/2027 è allegato al PIAO 2024/2026, quale parte integrante e sostanziale.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Ai sensi dell'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", il quale disciplina il riordino, la gestione, e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti e società, che attraverso delibera dell'organo di governo individuano, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e pertanto suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, si rileva che tale piano è negativo, in quanto l'Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina, non dispone di beni immobili.

Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie

Ai sensi del 1° comma, lett. b) dell'art. 172 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che recita testualmente che al bilancio di previsione è allegata:

“la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;”, si rileva che l'Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina non dispone di beni immobili.

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Ponte Nizza, 09/07/2024

IL PRESIDENTE
Cristiano Bianchi

